



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE FALLIMENTI

IL PRESIDENTE,

ritiene di non poter accogliere la richiesta contenuta nel ricorso depositato dalla SOC. ~~XXXXXX~~ SPA, in data 05/03/09, per i seguenti motivi:

- 1) alla luce delle argomentazioni giuridiche esposte nel proprio decreto in data 16 luglio 2008 (pubblicato nella rivista Il Fallimento fasc. 1, 2009, pag. 75) che riconferma ed alle quali integralmente si riporta;
- 2) in base alle seguenti ulteriori considerazioni:
  - a) il privato non può delegare il giudice, a suo piacimento ed in via sostitutiva, l'esercizio di diritti, poteri o facoltà suoi propri;
  - b) la delega instaurerebbe un rapporto per c.d. "privatistico" tra il cittadino ed il giudice non consentito dall'ordinamento giuridico;
  - c) l'intervento sostitutivo del giudice può essere invocato dal privato, solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
  - d) è comunque opportuno che il giudice mantenga il suo ruolo istituzionale di risolutore super partes di conflitti e la sua posizione di "terzietà", onde evitare il pericolo o anche solo il semplice sospetto di strumentalizzazione da parte di privati.

PQM

Respinge la richiesta contenuta nel ricorso depositato dalla SOC. ~~XXXXXX~~ SPA.

MILANO, 10/03/09

IL PRESIDENTE DELLA SEZ. FALLIMENTI  
DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO

